

*Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  
Consiglio Regionale*

Proposta di legge recante

***Norme per la disciplina della gestione  
dell'aliquota dell'IRAP e per  
la assegnazione di crediti di imposta.***

Di iniziativa dei consiglieri

Sonego, Travanut, Alzetta, Budin, Degrassi,  
Gherghetta, Mattassi, Petris, Tesini, Zvech.

10 ottobre 1999.  
Stesura definitiva.

### **1. Gli obiettivi della proposta di legge**

*Questa proposta di legge si prefigge molteplici obiettivi che si manifesteranno con evidenza nel corso della lettura della relazione e dell'articolato, ma si propone soprattutto di avviare un nuovo ciclo della politica economica della regione fondato su una sensibile riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese. Il raggiungimento di questo scopo serve a sua volta ad aprire una nuova fase della crescita del sistema economico-territoriale Friuli-Venezia Giulia e a promuovere l'occupazione. Affronteremo più in là il nodo, a dire il vero essenziale, dei caratteri della fase di crescita che bisogna avviare, e dei problemi qualitativi dell'impiego che già oggi si pongono ad una regione in condizione di sostanziale piena occupazione.*

### **2. Il quadro dell'azione regionale**

*Nella stagione dei federalismi contesi, strillati e che non arrivano mai la disciplina statale che assegna funzioni alle regioni in materia di IRAP è stata sottovalutata; ha pesato sicuramente il legittimo desiderio delle regioni di ottenere di più, ma pesa anche la superficialità con la quale le regioni guardano ai processi di devoluzione già avviati dallo Stato in molti settori e poi la pigrizia degli amministratori regionali nell'immaginare un ruolo delle regioni che vada oltre la funzione del mero centro di spesa nel contesto vecchio, e ancora attuale, della finanza regionale di puro trasferimento. In generale emerge la paradossale situazione per cui le regioni reclamano giustamente di più, ma allo stesso tempo sono in ritardo nella attuazione delle "Bassanini" che pure costituiscono un passo avanti per il superamento della vecchia idea di Stato. Se per un verso la facoltà di manovra dell'aliquota IRAP assegnata alle regioni è ancora modesta, si tratta di un punto in più o in meno rispetto all'aliquota di riferimento, è vero anche che il panorama delle azioni legislative finalizzate a sfruttare quantomeno le facoltà trasferite è deludente: il Friuli-Venezia Giulia non fa eccezione perché l'Amministrazione ha trasmesso al Consiglio regionale il disegno di legge finalizzato a disciplinare l'uso delle competenze regionali in materia di IRAP solo lo scorso agosto. E' inoltre singolare che il disegno di legge sottovaluti a tal punto le potenzialità della manovra dell'aliquota, ossia la più significativa delle facoltà assegnate alle regioni, da rinviare la disciplina della materia a successivi e periodici provvedimenti di legge. Oltre tutto, in contrasto con quanto il governo regionale dice di voler fare, non si può dire che questa sia una metodologia da testo unico. Le regioni hanno la facoltà di aumentare o di diminuire di un punto l'aliquota di riferimento stabilita nel 4.25 per cento e la variazione può essere differenziata per settori di attività nonché per categorie di soggetti passivi. L'uso di tali riferimenti da parte delle regioni va inoltre collocato nel quadro delle prescrizioni comunitarie che disciplinano la materia della concorrenza e quella dell'armonizzazione fiscale. Non va tuttavia trascurata una azione congiunta delle regioni finalizzata ad incrementare le attribuzioni gestionali decentrate a cominciare dall'aumento a due punti della percentuale della variazione dell'aliquota; l'impiego delle attribuzioni odierne dimostrerà l'importanza della manovra dell'aliquota allo scopo di attuare politiche di sviluppo e di qui l'utilità di ricorrere ad una modifica*

*legislativa che stabilisca il raddoppio della banda di variazione entro cui ogni regione stabilirà il rapporto più desiderato tra prelievo fiscale e spesa.*

### **3. Il modello dei Democratici di Sinistra.**

*La presente proposta di legge è fondata su un modello generale di governo dell'imposta che fu illustrato a Udine già lo scorso 23 aprile nel corso di un convegno organizzato dal Gruppo consiliare regionale dei DS. Il modello consente di perseguire una accentuata politica di sviluppo e di stimolare un innalzamento della collocazione della regione nella divisione internazionale del lavoro, nel contempo è sufficientemente flessibile da poter essere utilizzato tanto in ambiti congiunturali differenziati quanto in diverse condizioni di finanza regionale: gli attori della politica economica regionale, dal canto loro, avranno il compito di definire le variabili necessarie a far operare il sistema nel modo ritenuto più desiderabile. Il modello per la applicazione della riduzione dell'aliquota assume come base imponibile di riferimento le imprese e le divide in tre tipologie fondamentali:*

- a) le imprese di nuova costituzione che rappresentano un reale allargamento della base produttiva e imponibile;*
- b) le imprese che trasferiscono sede e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia;*
- c) le imprese già operanti in regione.*

*Per le due prime categorie si propone una riduzione secca di aliquota di un punto percentuale (il 23.5% dell'imposta) per un periodo iniziale di quindici anni purché l'impresa produca utili. Si assegna inoltre all'Amministrazione regionale la facoltà di stabilire, con atto amministrativo, che non è sufficiente superare il break even, ma che per accedere ai benefici di legge bisogna raggiungere una redditività prestabilita. Lo scopo della norma è manifesto: premiare le imprese indigene di nuova costituzione assumendo come criterio discriminante la loro efficienza. Le stesse regole vengono previste per le imprese che si trasferiscono in regione e in questo caso lo scopo non è soltanto favorire l'ingresso di nuovi operatori nel nostro sistema economico, ma di privilegiare coloro che sono in grado di raggiungere il livello minimo richiesto di redditività. Per entrambe le categorie di contribuenti il modello proposto agisce come un significativo stimolo ad innalzare la posizione della regione nell'ambito della divisione internazionale del lavoro. Il modello è autofinanziante sia nel caso delle imprese di nuova costituzione che di quelle che si trasferiscono in Friuli-Venezia Giulia, infatti la Regione percepirà comunque 3.25 punti di IRAP sulla base imponibile aggiuntiva e inoltre, sulla medesima platea, percepirà la copartecipazione ai tributi erariali (IVA, IRPEG, IRPEF, sostituto d'imposta). Nel caso delle imprese già operanti in regione si prevede che il bilancio regionale rinunci ad una quantità prestabilita di gettito IRAP allo scopo di ridurre di un punto percentuale l'aliquota dovuta da una platea di imprese la cui riduzione di imposta coincide con la minore entrata decisa dalla Regione.*

<b>Totale della spesa regionale per il 1999 (mld Lire)</b>	<b>5.439.966</b>
Servizio sanitario regionale	(2.278.652)
Sanità e politiche sociali	(434.027)
Programmi comunitari	(187.797)
A agevolazioni sulle benzine	(187.600)
Annualità costanti già autorizzate	(480.426)
<b>Spesa residua su cui applicare la Riduzione dell'1.5% annuo per tre anni</b>	<b>1.871.464</b>

*Nel corso del convegno di Udine i Democratici di Sinistra hanno proposto una ipotesi di intervento per finanziare l'alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese già operanti attraverso la riduzione della spesa regionale (al netto di sanità, programmi comunitari, agevolazioni sulle benzine e annualità costanti) di 1.5 punti all'anno, per tre anni, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva del 4.5% pari a circa 85 miliardi. L'esperienza dimostra che ci sono margini significativi per la compressione della spesa riducendo l'area dello spreco e delle inefficienze. A ciò è possibile sommare l'effetto derivante dalla abolizione delle spese in conto interessi, a cominciare da quelle a sostegno delle imprese, in considerazione del fatto che la riduzione del costo del denaro non rende più necessaria questa azione regionale; nel nuovo scenario il sistema regionale delle imprese si troverebbe a beneficiare sia della riduzione del costo del denaro verificatasi sul mercato e ormai consolidata, sia della minore pressione fiscale derivante dalla manovra sull'IRAP. L'obiettivo della riduzione di quattro punti e mezzo di spesa regionale è realistico, concorre alla qualificazione della spesa rimanente, consente una politica di alleggerimento della pressione fiscale e di promozione della crescita economica. Ottantacinque miliardi annui di minor gettito IRAP possono avere un impatto significativo sul tessuto delle imprese purché si abbia l'accortezza di usare tale opportunità per scopi di politica economica e non per una distribuzione pulviscolare di risorse che, proprio per l'effetto a pioggia, non produce alcun impatto sensibile, anzi provoca irritazione fra i contribuenti e finisce per essere uno spreco. Le attività sul cui valore aggiunto si applica l'imposta possono essere classificate nei seguenti tre modi:*

- 1) *attività svolte in Friuli-Venezia Giulia facenti capo a imprese aventi sede legale in regione oppure fuori, tali attività rientrano nella categoria individuata con il **criterio finanziario**;*
- 2) *attività svolte sia in Friuli-Venezia Giulia che fuori facenti capo a imprese aventi sede legale in regione, tali attività rientrano nella categoria individuata con il **criterio economico**;*
- 3) *attività svolte in Friuli-Venezia Giulia facenti capo a imprese aventi sede legale in regione, tali attività rientrano nella categoria individuata con il **criterio politico**.*

*Il modello su cui si fonda la proposta di legge assume come platea di riferimento le attività classificate con il criterio politico, ossia il valore aggiunto prodotto in sede regionale da imprese che hanno la sede legale e il domicilio fiscale in regione. La scelta è esplicitamente finalizzata ad assumere come riferimento della politica economica della Regione e della manovra dell'aliquota le imprese che sono soggetto passivo di IRAP in Friuli-Venezia Giulia, ma che versano in regione anche l'IVA,*

*l'IRPEG, L'IRPEF e il sostituto di imposta. La massa di manovra corrispondente ad un punto di riduzione di IRAP su tale base imponibile è di circa 218*

**Valore in miliardi di un punto di aliquota IRAP  
per tipologia di contribuente secondo il criterio finanziario.**

	% base imp.	Valore di un punto IRAP
Persone giuridiche	68,92 %	202.744
Società di persone	15.68 %	46.113
Imprese individuali	12.36 %	36.357
Eserc. Arti/profes.	3.05 %	8.960
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>294.175</b>

Fonte: Sogei (1998) .

**Valore in miliardi di un punto di aliquota IRAP  
per tipologia di contribuente secondo il criterio economico.**

	% base imp.	Valore di un punto IRAP
Persone giuridiche	69.44 %	207.214
Società di persone	15.36 %	45.825
Imprese individuali	12.19 %	36.375
Eserc. Arti/profes.	3.01 %	8.978
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>298.392</b>

Fonte: Sogei (1998) .

**Valore in miliardi di un punto di aliquota IRAP  
per tipologia di contribuente secondo il criterio politico.**

	% base imp.	Valore di un punto IRAP
Persone giuridiche	59.37 %	129.930
Società di persone	20.24 %	44.304
Imprese individuali	16.33 %	35.737
Eserc. Arti/profes.	4.06 %	8.891
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>218.862</b>

Fonte: Sogei (1998) .

miliardi, ma in tale ambito i soggetti che si propone di eleggere a destinatari della manovra sull'aliquota costituiscono una massa tributaria finale di circa 178 miliardi. Non si prevede di ammettere ai benefici della riduzione di aliquota né la pubblica amministrazione, né gli intermediari monetari e finanziari né, almeno al momento, coloro che esercitano arti e professioni. La pubblica amministrazione costituisce il 3.91 % della massa di manovra, gli intermediari monetari e finanziari il 10.31 %, gli esercenti arti e professioni il 4 % circa. La massa di manovra finale su cui operare risulta pertanto di circa 178 miliardi come si è già detto.

<b>Distribuzione della base imponibile IRAP per settori di attività Anno di imposta 1997. Valori espressi in milioni</b>				
Attività economica	imposta corrispondente		massa di manovra	
	Amm.	Comp. %	Amm.	Comp. %
1. Agricoltura e simili	141.27	1.10	<b>5.651</b>	<b>1.90</b>
2. Pesca, piscicoltura ecc.	1.175	0.09	<b>276</b>	<b>0.09</b>
3. Estrazioni minerali	2.640	0.21	<b>621</b>	<b>0.21</b>
4. Industrie manifatturiere	442.450	34.36	<b>104.106</b>	<b>34.98</b>
5. Costruzioni	79.017	6.14	<b>18.592</b>	<b>6.25</b>
6. Comm. Tur. e Serv.	389.246	30.23	<b>91.587</b>	<b>30.78</b>
7. Trasp. Comucaz.	130.920	10.17	<b>30.805</b>	<b>10.35</b>
8. Interm. Mon. e finanz.	163.258	12.68	<b>30.682</b>	<b>10.31</b>
9. Pubblica amministraz.	49.479	3.84	<b>11.642</b>	<b>3.91</b>
10. Attività non class.	15.357	1.19	<b>3.613</b>	<b>1.21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.287.669</b>	<b>100.00</b>	<b>297.576</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sogei (1998)

Se come ipotizzato dal modello dei DS il bilancio regionale mette a disposizione 85 miliardi rinunciando a gettito IRAP per pari importo, ossia il 47 % dell'intera massa di manovra corrispondente ad un punto di aliquota, ciò consente agli attori della politica economica regionale di scegliere tra una delle seguenti opzioni: a) abbassare l'aliquota di un intero punto percentuale al 47 % circa della base imponibile individuata con il criterio politico; b) abbassare l'aliquota di 0.47 punti percentuali a tutta la base imponibile oppure: c) scegliere una delle n soluzioni intermedie tra a) e b). I DS con questa proposta di legge optano per la prima soluzione ossia per una politica fiscale che, per almeno una parte della platea, abbia un impatto tributario apprezzabile, il che nel caso qui illustrato comporta una riduzione dell'imposta pari al 23.5 %. Il beneficio fiscale viene assegnato, nel caso in ipotesi, al 47 % della platea imponibile che corrisponde alle imprese con il ROI più elevato utilizzando una procedura semplice e rapida che verrà illustrata più in là ma che, in sintesi, assegna la riduzione fiscale seguendo l'ordine decrescente del return on investment. Si tratta di una politica che consente inoltre, come si è già visto, di stimolare il sistema economico ad accrescere la sua qualificazione; anche se la Regione dovesse disporre di un quadro di bilancio tale da consentirle di ridurre di un punto l'aliquota di tutta la base imponibile ciò non sarebbe desiderabile: la manovra sull'aliquota otterrebbe

*bensì lo scopo di ridurre la pressione fiscale ma non conseguirebbe quello di contribuire a spingere in su la collocazione del Friuli-Venezia Giulia nella divisione internazionale del lavoro. E' auspicabile che la politica economica regionale guidi con consapevolezza il processo di dismissione delle attività a più modesto valore aggiunto, del resto per una regione di confine la delocalizzazione delle attività meno ricche e maggiormente labour intensive è all'ordine del giorno; a volte assume il carattere dello spostamento della produzione, a volte dell'arruolamento legale, ampiamente deregolamentato o clandestino di lavoro extracomunitario. E' conveniente che la Regione guidi il processo di dismissione delle attività meno qualificate sulla base della consapevolezza che tale processo si affermerà comunque, tanto vale prefiggersi di disciplinarne lo sviluppo con lo scopo di far nascere o richiamare produzioni qualificate in sostituzione di quelle che scompaiono per chiusura o delocalizzazione. Se la Regione non guida il processo nei termini anzidetti c'è il rischio che esso si verifichi comunque, ma solo a metà, registrando l'output senza potersi giovare dell'imput che rimpiazza la produzione dismessa e magari implementa la base produttiva. In linea di principio, salvo esigenze effettive che dovessero manifestarsi nella concreta gestione del sistema tributario regionale, è auspicabile che non vi sia una differenziazione per settori nella manovra dell'aliquota. In questo modo si innescherà un processo che condurrà le imprese a porsi l'obiettivo della competizione non solo dentro i settori merceologici le sono propri, come avviene abitualmente per le imprese che competono con aziende italiane o straniere sul mercato che è tipico del loro prodotto, ma anche con imprese che operano su mercati di prodotti diversi dal proprio. La competizione diventa più globale. Sarà in ogni caso la gestione concreta del sistema fiscale regionale a fornire gli elementi per stabilire se sia opportuno - e tecnicamente gestibile - differenziare l'aliquota per settori. Da ultimo va detto che il normale regime qui previsto per le imprese indigene già operanti viene esteso alle imprese regionali di neocostituzione, e alle imprese che vengono da fuori trasferendo in Friuli-Venezia Giulia la sede legale, dopo che sia decorso il periodo iniziale di quindici anni. Giova rimarcare che i meccanismi con i quali è assegnata la riduzione di aliquota premiano le imprese che esprimono la condotta fiscale più virtuosa poiché le attività sommerse mal si adattano a sospingere il ROI verso l'alto, c'è da aggiungere che in questo modo non si contribuisce solo a disincentivare condotte tributarie criticabili perché contrastano con l'interesse generale della comunità, ma si disincentivano anche le condotte fiscali con cui alcune imprese competono in modo sleale con le imprese più virtuose. Un'ultima notazione per sottolineare che il ROI è un indice neutrale che non discrimina le imprese in relazione alla loro dimensione. Il modello di intervento fiscale, e a ben vedere anche di politica industriale, proposto dai Democratici di Sinistra si completa con la previsione di crediti regionali di imposta a valere sull'IRAP; la proposta di legge stabilisce che il credito di imposta possa essere pari ad una riduzione di aliquota che può giungere fino ad un punto percentuale. Nel caso una impresa sommi il beneficio della riduzione di aliquota e il credito nella sua intensità massima l'effetto sarà una riduzione di imposta del 47 %. Il credito di imposta viene assegnato sulla base dei requisiti di redditività che sono stati illustrati per la riduzione di aliquota e, diversamente da quest'ultima, costituisce aiuto di stato con la conseguenza che è fruibile solo dalle piccole e medie imprese nei limiti della disciplina comunitaria in materia di concorrenza. L'impiego di tale ulteriore strumento di politica economica e fiscale sarà ovviamente influenzato dalla politica di bilancio della Regione.*

#### **4. Una nuova politica industriale e per l'impiego.**

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sviluppato fin dalla sua nascita una politica industriale pronunciata che si è espressa in varie forme, la più diffusa è stata l'abbattimento del costo del denaro con i contributi in conto interesse. Il forte intervento regionale ha sicuramente contribuito a fare in modo che una delle aree meno sviluppate del nord Italia diventasse uno degli ambienti più prosperi d'Europa, ma l'intervento regionale ha anche operato costruendo un ambiente protetto in cui le imprese sono state in molti casi, e per un periodo non trascurabile, al riparo da una concorrenza effettivamente completa. La politica economica regionale ha esercitato una forte opera di incentivazione degli investimenti con il non trascurabile risultato che oggi il Friuli-Venezia Giulia è una delle aree più dinamiche del paese, ma anche con l'esito che le imprese sono state a volte indotte ad assegnare agli investimenti un ruolo eccessivo rispetto agli altri fattori della crescita e della redditività; è accaduto anche che le aziende siano state indotte ad un eccesso di investimenti, oppure che la decisione di investire non sempre sia stata adottata all'insegna dei normali criteri di efficienza proprio perché l'investimento costava meno, nel medio periodo questi limiti emergono.

<b>Dinamica del valore aggiunto al costo dei fattori</b>				
Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Numeri indice. 1991=100.				
	Valore aggiunto regionale		valore aggiunto industria	
	<i>Veneto</i>	<i>FVG</i>	<i>Veneto</i>	<i>FVG</i>
1991	100.0	<b>100.0</b>	100.0	<b>100.0</b>
1992	106.9	<b>104.7</b>	103.7	<b>99.8</b>
1993	110.1	<b>104.9</b>	105.6	<b>98.1</b>
1994	114.7	<b>108.7</b>	113.6	<b>104.5</b>
1995	125.2	<b>117.5</b>	124.4	<b>113.5</b>


Fonte :Tagliacarne.

In genere il Veneto, che pure non ha sviluppato una politica industriale come quella della nostra Regione, segnala una migliore redditività degli investimenti e una più soddisfacente dinamica del valore aggiunto .

<b>Investimenti fissi lordi dell'industria del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto per occupato (milioni di lire 1990)</b>		
<i>anni</i>	<i>FVG</i>	<i>Veneto</i>
1980	8.1	8.2
1981	9.5	7.3
1982	7.8	6.5
1983	6.4	6.5
1984	7.2	7.2
1985	7.7	6.5
1986	9.9	7.1
1987	10.6	8.2
1988	10.5	9.1
1989	11.5	9.4
1990	12.9	9.3
1991	16.1	9.3
1992	10.5	8.7
1993	8.7	7.1
1994	11.1	8.3



*Si può dire in conclusione che la vecchia politica industriale del Friuli-Venezia Giulia ha svolto a lungo una funzione utile, che soprattutto nelle fasi più recenti ha evidenziato i limiti che sono stati segnalati, ma che oggi essa rappresenta uno strumento di politica economica superato. La caduta dei tassi di interesse successiva alla nascita dell'Unione Monetaria*



*Europea ha anche sancito il pensionamento degli interventi in conto interesse per ridurre il costo del denaro; non è più possibile impiegare la vecchia politica industriale non solo a causa dei suoi difetti ma, ormai, anche a causa dell'inefficacia degli strumenti attraverso cui aveva in così larga misura operato. E' complesso riuscire ad abbassare tassi che sono già bassi di per sé. In verità sorge l'interrogativo sulla effettiva necessità, oggi, di una politica industriale delle regioni, la risposta affermativa nasce dalla constatazione che l'Unione Monetaria ha fatto venire meno i mezzi della competizione tra sistemi economici nazionali perché gli stati dell'Unione hanno perso la gran parte della strumentazione in loro possesso: da ultimo l'uso della leva monetaria. Da ora in poi la competizione intracomunitaria avverrà in larga misura tra sistemi economici regionali che troveranno una loro propria via al rafforzamento dei rispettivi vantaggi competitivi; potrà persino accadere che sistemi economici e territoriali integrati nascano a cavallo del confine di stati che prima avevano politiche economiche e monetarie strutturalmente distinte. E' ipotizzabile che uno di tali sistemi nasca sulle due rive del Reno. Le competizioni degli anni a venire richiederanno politiche regionali incisive e coerenti con il carattere aperto della competizione globale, è bene pertanto che la Regione Friuli-Venezia Giulia si adegui a tale scenario accelerando il processo di aggiornamento delle sue politiche economiche. Questa proposta di legge si prefigge la riduzione della pressione fiscale e attraverso di essa di contribuire alla crescita economica, si prefigge altresì di fare dell'imposta regionale un moderno strumento di politica industriale e di sviluppo qualificato dell'occupazione. Si sono già esaminati l'impatto fiscale della proposta e il suo apporto a spingere il sistema economico regionale verso una migliore collocazione nella divisione internazionale del lavoro, ma ci sono altri aspetti che è opportuno sottolineare. Assumere il criterio della redditività come elemento discriminante nella scelta delle imprese da incentivare significa anche superare l'eccesso di centralità che gli investimenti, e le leggi regionali che li incentivavano,*

*hanno avuto fino a qui nelle politiche regionali. La riduzione dei costi fiscali assegnata in relazione al ROI riattribuisce agli investimenti il ruolo che è loro dovuto nelle strategie d'impresa e pone fine alla enfaticizzazione della loro funzione causata dagli incentivi che proprio ad essi erano riferiti. Gli incentivi fiscali legati alla redditività indurranno le imprese a scegliere fra investimenti, innovazione di prodotto, innovazione gestionale, marketing, formazione professionale e risorse umane, alleanze industriali, allargamento della compagine imprenditoriale e societaria, ecc., il mix più efficiente per massimizzare le proprie performance: se concepita in questo modo la fine della centralità dell'investimento è auspicabile, migliorerà il profilo delle imprese e quello del sistema. Questo risvolto della proposta fiscale dei DS, accanto al fatto che la riduzione dei costi fiscali viene assegnata alle imprese più efficienti, innova e rafforza di molto la politica industriale del Friuli-Venezia Giulia.*

<b>Previsione delle persone in cerca di occupazione in % sulle forze lavoro nel 2001</b>				
<i>Gorizia</i>	<i>Pordenone</i>	<i>Trieste</i>	<i>Udine</i>	<i>FVG</i>
6.1	3.6	6.3	4.3	4.8
<i>Fonte: Prometeia</i>				

*Non è fuori luogo richiamare il problema dell'impiego. Già oggi il Friuli-Venezia Giulia è una regione in condizione di sostanziale piena occupazione pur essendo presenti forme di disoccupazione marginale in aree circoscritte del territorio, oppure in segmenti deboli della comunità. In generale si può dire che il mercato del lavoro sia caratterizzato da un difetto di offerta per i profili professionali più bassi il che implica, a parziale compensazione, il ricorso alla assunzione di immigrati; il mercato dei profili più qualificati è viceversa connotato da una domanda insufficiente con la conseguenza che parte dell'offerta, soprattutto giovani, deve trovare sbocco fuori regione. L'attuale assetto qualitativo del sistema economico regionale chiede al mercato del lavoro un input di profili bassi e genera un output di quelli alti. L'ipotesi di un modello di crescita che riproponga per il futuro il medesimo assetto qualitativo di oggi, implementando solo le quantità, si scontra con il vincolo interno della indisponibilità di lavoro ovvero con l'esigenza di incrementare in modo vistoso le immigrazioni. A dire il vero il vincolo della insufficiente offerta di lavoro non è un fatto inedito nella storia dell'industria del Friuli-Venezia Giulia, negli anni sessanta lo sviluppo dell'industria tayloristica avvenne allestendo una rete privata, spesso appoggiata al sistema delle parrocchie, che organizzò la canalizzazione di flussi migratori dal Veneto: i modelli sociali che ne scaturirono sono noti. Oggi non è ragionevole ritenere che sia possibile organizzare un flusso immigratorio se non guardando oltre i confini dello Stato, ma non è detto che oltre certi limiti questa sia una prospettiva desiderabile. Le proiezioni di Prometeia per l'anno 2001 indicano che il livello della disoccupazione in regione è destinato a scendere ulteriormente accentuando le attuali tensioni causate da insufficienza di offerta. Paradossalmente la politica educativa dello Stato e dell'Unione Europea, che attraverso la scuola e la formazione professionale accresce le competenze medie delle giovani generazioni, rafforza la tendenza a ridurre l'offerta di lavoro per gli impieghi meno qualificati e ad aumentare la domanda di assunzioni di più alta qualità che invece difettano: si*

*conferma insomma che di per sé la politica dell'educazione non è risolutiva del problema della disoccupazione se non accompagnata da una adeguata politica industriale. Una più incisiva politica dell'educazione, a qualità invariata del modello di sviluppo, tende ad accrescere il fenomeno dei flussi in entrata e in uscita che si è descritto in precedenza, anche la politica per l'impiego dell'Agenzia regionale finisce per rimanere imprigionata in questo schema perché si limita a mutare la disposizione dei fattori senza incidere sulla qualità del mercato e della crescita: del resto la missione dell'Agenzia non va oltre questo orizzonte. Il problema centrale è dunque la qualità della crescita e pertanto la definizione delle misure che siano in condizione di incidere sui caratteri dello sviluppo e non solo sulle quantità. La politica industriale che si propone di avviare tramite l'uso qui ipotizzato della leva fiscale persegue lo scopo di aumentare le prestazioni competitive del sistema regione e di migliorare, innalzandola, la collocazione del Friuli-Venezia Giulia nella divisione internazionale del lavoro; ogni passo in questa direzione contribuisce anche a ridurre il fabbisogno di mansioni professionali più basse e accresce la necessità dei profili più alti. L'IRAP può essere realisticamente un mezzo che la Regione impiega per ridurre la pressione fiscale a carico delle imprese, promuovere e qualificare la crescita economica con una politica industriale innovativa, comprimere la disoccupazione residua fornendo maggiori sbocchi alle giovani generazioni in possesso di titoli di studio qualificati.*

#### **5. Le procedure.**

*Le imprese neocostituite e quelle provenienti da fuori regione accedono direttamente alla riduzione di aliquota beneficiando, in sede di dichiarazione fiscale unificata compensativa, della minore imposta dovuta: è sufficiente dimostrare di aver superato il break even e, se richiesto, l'aver superato la soglia minima di utili. L'amministrazione regionale non compie nessuna attività istruttoria, di ammissione a beneficio o di erogazione mentre è invece chiamata ad effettuare azioni di monitoraggio e di irrogazione di sanzioni in caso di illecito; le imprese beneficiano di procedure di estrema semplicità e ottengono la riduzione di imposta in modo rapido in occasione della dichiarazione dei redditi. Le imprese già operanti accedono alla riduzione di aliquota attraverso una apposita domanda da indirizzarsi a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia entro il mese di gennaio di ogni anno, la documentazione richiesta si riduce in sostanza ad una autocertificazione del ROI dell'ultimo periodo di imposta mentre la ammissione al beneficio fiscale avviene spendendo le risorse stanziare dal bilancio regionale seguendo l'ordine decrescente del ROI delle domande presentate e ritenute elegibili. La procedura di assegnazione si conclude entro il marzo successivo alla presentazione della domanda e l'intera gestione è affidata in outsourcing a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia. L'amministrazione regionale si limita a svolgere azione di programmazione/monitoraggio e le risorse assegnate per questo scopo dal bilancio regionale vengono liquidate ai beneficiari entro il primo semestre dell'esercizio di competenza.*

#### **6. Gli intermediari finanziari e monetari.**

*La proposta di legge dei DS prevede un regime generale che consente di manovrare l'aliquota dell'IRAP dovuta dalle banche, dalle assicurazioni e dagli altri intermediari monetari e finanziari solo in aumento. Fa eccezione a tale regime generale la deroga che consente la riduzione dell'aliquota, per un periodo di dieci anni, per le imprese che trasferiscono in regione la sede legale e il domicilio fiscale, nonché per le imprese con*

*sede legale e domicilio fiscale esterne al Friuli-Venezia Giulia che scorporino le attività ubicate in regione per costituire qui un soggetto fiscale autonomo, oppure per conferire le attività scorporate in un soggetto preesistente e già localizzato in regione. Si tratta di norme che hanno anche il vantaggio di stimolare la nascita o il rafforzamento di aggregazioni creditizie ed assicurative localizzate e radicate nella nostra regione.*

*Sonego, Travanut, Alzetta, Budin, Degrassi,  
Gherghetta, Mattassi, Petris, Tesini, Zvech.*

TITOLO I  
Gestione dell'aliquota

CAPO I

Finalità, soggetti beneficiari e gestione

Art.1  
*(finalità)*

1. La Regione si avvale delle prerogative di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché di cui all'art.3, commi 158 e 159 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 allo scopo di applicare l'imposta regionale sulle attività produttive in conformità agli indirizzi di politica economica e sociale indicati dal piano regionale di sviluppo e definiti attraverso la concertazione con le parti sociali.

2. La Regione si avvale inoltre delle prerogative di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123 allo scopo di erogare crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive, nonché sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, sull'imposta sul valore aggiunto.

Art.2  
*(variazione di aliquota)*

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso l'esercizio della facoltà di variare fino ad un punto percentuale l'aliquota base dell'imposta definita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le variazioni di aliquota per settori di attività e per categorie di soggetti passivi sono disciplinate dalla presente legge o da ulteriori norme regolamentari approvate ai sensi dell'articolo 8.

Art.3  
*(nuove attività produttive)*

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta di un punto percentuale per le nuove attività produttive, così come definite da regolamento approvato ai sensi dell' articolo 8, aventi sede legale e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia.

2. Sono ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese costituite sotto forma di società di capitale, di società di persone e di ditta individuale purché in regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.

3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1. ha la durata di anni quindici e l'impresa ne beneficia annualmente purché dal secondo periodo di imposta a far data dalla sua costituzione dimostri, per ciascun periodo, di produrre utili.

4. Le imprese di cui al comma 1 non godono della ivi prevista riduzione di aliquota per ciascuno degli esercizi del quindicennio di cui al comma 3 in cui non siano prodotti utili.

5. E' facoltà della Regione subordinare i benefici di cui al comma 1 al raggiungimento di una soglia minima di utili. Tale facoltà può essere esercitata ogni anno,

decorre in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo e la soglia minima stabilita di volta in volta rimane invariata per anni quindici per tutte le imprese ammesse ai benefici di cui al comma 1 dal momento della prima fissazione, o della modificazione, della soglia fino alla successiva modificazione della soglia o alla sua soppressione.

6. Le imprese di cui al presente articolo, decorso il quindicennio iniziale, sono assimilate alle imprese di cui all'articolo 5 per accedere ai benefici previsti dall'articolo medesimo.

#### Art.4

*(imprese che trasferiscono sede legale e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia)*

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta di un punto percentuale per le imprese che trasferiscono sede legale e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia.

2. Sono ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese costituite sotto forma di società di capitale, di società di persone e di ditta individuale purché in regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.

3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1. ha la durata di anni quindici e l'impresa ne beneficia annualmente purché dalla data di trasferimento della sede legale e del domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia dimostri, per ciascun periodo di imposta, di produrre utili.

4. Le imprese di cui al comma 1. non godono della ivi prevista riduzione di aliquota per ciascuno degli esercizi del quindicennio di cui al comma 3. in cui non siano prodotti utili.

5. E' facoltà della Regione subordinare i benefici di cui al comma 1. al raggiungimento di una soglia minima di utili individuata da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 8. Tale facoltà può essere esercitata ogni anno, decorre in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo e la soglia minima stabilita di volta in volta rimane invariata per anni quindici per tutte le imprese ammesse ai benefici di cui al comma 1. dal momento della prima fissazione, o della modificazione, della soglia fino alla successiva modificazione della soglia o alla sua soppressione.

6. Le imprese di cui al presente articolo, decorso il quindicennio iniziale, sono assimilate alle imprese di cui all'articolo 5 per accedere ai benefici previsti dall'articolo medesimo.

#### Art.5

*(imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia)*

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta di un punto percentuale per le imprese aventi sede legale e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia e preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese che soddisfino i requisiti di entrambe le lettere a) e b):

- a) siano costituite sotto forma di società di capitale, di società di persone e di ditta individuale purché in regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione;
  - b) dimostrino di aver prodotto utili con l'esercizio afferente l'ultimo bilancio approvato.
3. Le imprese di cui al comma 1. possono beneficiare annualmente della riduzione di aliquota previa istanza da presentarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno e contenente l'indicazione dell'indice ROI, così come definito da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 8, riferito all'ultimo bilancio approvato.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le istanze di cui al comma 3. sono messe in graduatoria sulla base dell'ordine decrescente del ROI e viene loro assegnato il beneficio della riduzione di un punto percentuale di aliquota partendo dall'istanza con l'indice ROI più alto. In caso di domande con identico indice ROI i benefici di cui al comma 1. vengono assegnati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La riduzione di aliquota è assegnata fino all'esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione per lo scopo del presente articolo.
5. Il beneficio assegnato ai sensi del comma 4. è utilizzato dall'impresa in occasione della presentazione della dichiarazione fiscale unificata compensativa immediatamente successiva alla data di assegnazione del beneficio in oggetto.
6. Le informazioni contenute nelle istanze di cui al comma 3 sono autocertificate dall'impresa. Nel caso venga successivamente accertata la infedeltà delle informazioni i benefici assegnati vengono revocati e l'impresa è esclusa dai benefici della presente legge per successivi anni due.
7. I benefici di cui al presente articolo sono revocati ai sensi del precedente comma purché entro il mese di febbraio di ciascun anno e limitatamente alla riduzione di aliquota assegnata l'anno precedente.

Art.6  
(gestione)

1. La Regione assegna e revoca i benefici di cui agli articoli 5 e 11 avvalendosi di Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa.
2. Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa:
  - a) è il destinatario delle istanze di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 3;
  - b) provvede alla definizione della graduatoria e alla comunicazione all'impresa interessata della assegnazione dei benefici di cui agli articoli 5, comma 4, e 11, comma 4;
  - c) provvede alla verifica della fedeltà delle informazioni di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, comma 6, sulla base di programmi di verifica indicati da direttive impartite dall'Amministrazione regionale;
  - d) adotta i provvedimenti di revoca di cui agli articoli 5, comma 7, e 11, comma 7, nel caso venga accertata la infedeltà di cui al comma 6 dei due citati articoli.
3. L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti tra la Regione e Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa, al fine della attuazione del presente articolo, sulla

base di apposita convenzione che prevede anche il compenso per i compiti assegnati alla banca.

Art.7  
*(soggetti esclusi)*

1. Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti passivi di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Sono altresì escluse dai benefici della presente legge le imprese che risultino non rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il presente comma è ulteriormente disciplinato da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 8.

Art.8  
*(regolamenti)*

1. L'Amministrazione regionale predispone i regolamenti previsti dalla presente legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della medesima e li trasmette alla competente commissione consiliare che su di essi esprime un parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.
2. L'Amministrazione regionale approva i regolamenti entro trenta giorni dalla espressione del parere di cui al comma 1.

CAPO II

Banche, assicurazioni ed altri intermediari finanziari

Art.9  
*(soggetti)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare fino ad un punto percentuale, anche in relazione alla localizzazione della sede legale e del domicilio fiscale del soggetto passivo, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Le disposizioni di cui al comma 1. sono ulteriormente disciplinate da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 8.

Art.10  
*(trasferimenti, scorpori e incorporazioni)*

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, in deroga alle disposizioni del CAPO I, è ridotta di un punto percentuale per le attività svolte in Friuli-Venezia Giulia dai soggetti di cui all'articolo 9 qualora esse soddisfino i requisiti della lettera a) o della lettera b):
  - a) nel caso tali attività siano esercitate in Friuli-Venezia Giulia da soggetti aventi sede legale e domicilio fiscale localizzati fuori dal territorio della regione alla data di pubblicazione della presente



- legge e che abbiano successivamente trasferito la propria sede legale e il proprio domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia;
- b) nel caso tali attività vengano scorporate da un soggetto passivo avente sede legale e domicilio fiscale localizzato fuori dal Friuli Venezia Giulia per dare vita ad un soggetto passivo autonomo avente sede legale e domicilio fiscale in regione, ovvero per essere conferite in un soggetto passivo terzo avente sede legale e domicilio fiscale in regione.
  - c) nel caso tali attività vengano incorporate da un soggetto passivo avente sede legale e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia e purché l'incorporante non avesse il controllo, o la partecipazione, dell'incorporato prima della fusione;
  - d) nel caso tali attività siano svolte da soggetti passivi partecipati, o controllati, da gruppi aventi sede legale e domicilio fiscale in Friuli-Venezia Giulia e purché il soggetto partecipato o controllato abbia il domicilio fiscale in regione.
2. I benefici di cui al comma 1. hanno natura decennale e decorrono dalla data di trasferimento della sede legale e del domicilio fiscale nel caso della lettera a), dalla data della costituzione delle attività scorporate come soggetto passivo autonomo, ovvero dalla data dell'efficacia del conferimento, nel caso della lettera b).
3. Nel caso in cui entro 10 anni dall'ottenimento dei benefici di cui al comma 1. la sede legale e il domicilio fiscale del beneficiario , ovvero la sede legale o il domicilio fiscale, vengano trasferiti fuori regione i benefici vengono revocati e il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale del beneficio già ricevuto.
4. Le disposizioni del presente articolo sono ulteriormente disciplinate da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 8.

## TITOLO II

### Credito di imposta

### CAPO I

#### Crediti di imposta

#### Art.11

(credito IRAP alle imprese in utile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 un credito sull'imposta regionale sulle attività produttive che, per ciascun anno, può giungere fino ad un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta. Il credito di imposta è cumulabile con la riduzione dell'aliquota.
2. Sono ammesse ai benefici di cui al comma 1 le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 che godano dei requisiti per accedere, rispettivamente, ai benefici assegnati ai sensi dei citati articoli.
3. Le imprese di cui al comma 1. possono beneficiare del credito di imposta previa istanza da presentarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno e contenente l'indicazione dell'indice ROI, così come definito dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, riferito all'ultimo bilancio approvato.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le istanze di cui al comma 3. sono messe in graduatoria sulla base dell'ordine decrescente del ROI e viene loro assegnato il credito di imposta partendo dall'istanza con l'indice ROI più alto. Il credito di imposta è assegnato fino all'esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione per lo scopo del presente articolo.

5. Il beneficio assegnato ai sensi del comma 4. è utilizzato dall'impresa in occasione della presentazione della dichiarazione fiscale unificata compensativa immediatamente successiva alla data di assegnazione del beneficio in oggetto.

6. Le informazioni contenute nelle istanze di cui al comma 3 sono autocertificate dall'impresa. Nel caso venga successivamente accertata la infedeltà delle informazioni i benefici assegnati vengono revocati e l'impresa è esclusa dai benefici della presente legge per successivi anni due.

7. I benefici di cui al presente articolo sono revocati ai sensi del precedente comma purché entro il mese di febbraio di ciascun anno e limitatamente al credito di imposta assegnato l'anno precedente.

#### Art.12

*(intensità di aiuto)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 11 può essere assegnato nel rispetto delle lettere a) e b):

- a) entro i limiti di equivalente sovvenzione lorda assentiti, per i territori della regione, dalle vigenti norme dell'Unione europea preposte alla tutela della concorrenza;
- b) riferendo la sovvenzione lorda di cui alla lettera a) alle spese sostenute dalle imprese nel periodo di imposta con esclusione delle spese di funzionamento.

2. Il credito di imposta di cui all'articolo 11 è, per ciascuna delle spese ammissibili a sovvenzione, cumulabili con altri aiuti di stato purché il cumulo degli aiuti non ecceda, per ciascuna delle spese considerate, l'intensità di aiuto massima ammessa dalle vigenti norme dell'Unione europea.

3. Le lettere a) e b) del comma 1. sono ulteriormente disciplinate da regolamento approvato ai sensi dell'articolo 8.

4. Il credito di imposta di cui all'articolo 11 può essere assegnato anche secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art.13

*(notifica)*

1. Il presente CAPO I nonché il regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, e le sue modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di notifica all'Unione europea in quanto afferenti aiuti di stato.

CAPO II  
Credito di imposta per assunzioni

Art.14

*(credito di imposta a fronte di assunzioni o  
altri programmi di sostegno all'occupazione )*

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 1998 n.1 è inserito il seguente articolo:

Art.20 bis

1. L'Agenzia è autorizzata ad erogare i benefici di cui all'articolo 9 anche per mezzo della assegnazione di crediti di imposta a valere, prioritariamente, sull'imposta regionale sulle attività produttive e, quindi, sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, sull'imposta sul valore aggiunto.

2. Il beneficio assegnato ai sensi del comma 1. è utilizzato dall'impresa in occasione della presentazione della dichiarazione fiscale unificata compensativa immediatamente successiva alla data di assegnazione del beneficio in oggetto.

3. I benefici di cui all'articolo 9, erogati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono assegnati entro i limiti di equivalente sovvenzione lorda assentiti, per i territori della regione, dalle vigenti norme dell'Unione europea preposte alla tutela della concorrenza e sono cumulabili con altri aiuti di stato purché il cumulo non ecceda, per le spese sovvenzionate dal presente articolo, l'intensità di aiuto massima ammessa dalle vigenti norme dell'Unione europea.

4. I benefici di cui all'articolo 9, erogati ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono essere assegnati anche secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'Agenzia è autorizzata ad erogare i benefici di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 18 anche per mezzo della assegnazione di crediti di imposta a valere, prioritariamente, sull'imposta regionale sulle attività produttive e, quindi, sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, sull'imposta sul valore aggiunto.

6. Il beneficio assegnato ai sensi del comma 5 è utilizzato dall'impresa in occasione della presentazione della dichiarazione fiscale unificata compensativa immediatamente successiva al termine del proprio periodo di imposta.

7. I benefici di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 18, erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo, sono assegnati entro i limiti dalle vigenti norme dell'Unione europea preposte alla tutela della concorrenza e sono cumulabili con altri aiuti di stato purché il cumulo non ecceda, per le spese sovvenzionate dal presente articolo, l'intensità di aiuto massima ammessa dalle vigenti norme dell'Unione europea.

8. I benefici di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 18, erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo, possono essere assegnati anche secondo la regola del

“de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni

9. Il soggetto che richiede i benefici del presente articolo correda l'istanza con una dichiarazione autocertificata con la quale dichiara di non godere di ulteriori aiuti di stato per la spesa per la quale chiede la sovvenzione, ovvero dichiara l'intensità di aiuto già goduta nel caso i benefici del presente articolo portino al cumulo.

10. Le disposizioni dei commi 3 e 7 sono ulteriormente disciplinate da regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 8.

#### Art.15 (notifica)

1. Le disposizioni dell'articolo 14 e i regolamenti di cui a comma 10, nonché le loro modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di notifica all'Unione europea in quanto afferenti aiuti di stato.

### TITOLO III Procedure di programmazione economica

#### CAPO I Definizione delle macrovariabili

#### Art.16 *(nota di programmazione economica e finanziaria)*

1.L'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 è sostituito dal seguente:

#### Art.7 *(nota di programmazione economica e finanziaria)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 è sostituito dal seguente:

#### Art.8 *(nota di programmazione economica e finanziaria)*

1.L'Amministrazione regionale predispone entro il trenta giugno di ogni anno la Nota di Programmazione Economica e Finanziaria avvalendosi della concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

2. La Nota di Programmazione Economica e Finanziaria definisce in termini generali gli obiettivi di politica economica, sociale e finanziaria che la Regione intende perseguire, nonché gli strumenti più idonei per raggiungerli, attraverso la successiva proposta di Piano Regionale di Sviluppo e il successivo disegno di legge relativo al bilancio pluriennale e al bilancio annuale di previsione. La Nota di Programmazione Economica e Finanziaria definisce altresì le principali variabili della politica regionale in materia di finanza, fisco, tariffe e viene approvata dal Consiglio regionale entro il quindici settembre di ogni anno.

Art.17  
*(norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione le domande di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 3, possono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art.18  
*(disposizioni finali)*

1. La legge regionale 14 gennaio 1998 n.1 viene ripubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione con testo coordinato con le modificazioni ed integrazioni introdotte dall'articolo 14.

Art.19  
*(entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e di farla rispettare.





